3

P E R

L'illuſtre Duca della Civitella.

LA figliuola del Colonnello Baron di Molise D. Filippo della Posta, che D. Caterina si chiama, ed il suo zio, fratello di esso Barone, che porta il nome di D. Pietro, Maggiore in un Reggimento de'Corazzieri al servizio di S. M. A., pretendon godere de' sussidj del Monte fondato dalla Baronessa D. Giovanna della Posta; ma con quanta poca ragione, anzi nessuna, noi brevemente dimostreremo.

La suddetta Baronessa D. Giovanna dopo di avere nel suo ultimo testamento fatto suo erede fiduciario il Canonico D. Agapito della Posta suo nipote per sorella, fondò un Monte, e così disse. *Li detti stabili, ed altro*, ut supra, *da comprarsi restino* in perpetuum, *e durante la Famiglia della casa della Posta per Monte perpetuo di detta Famiglia, così delli figli maschi, come delle figlie femine di detta casa, tanto discendenti dalla linea di detto D. Domenico mio nipote, quanto da quella di D. Giambatista della Posta mio pronipote.*

Ora il Colonnello D. Filippo, che agita in nome di sua figlia, e del quale noi solamente parleremo, perchè la stessa ragione, che ha sua figlia, ha il suo fratello D. Pietro, non è nè della linea di D. Domenico Duca della Civitella, nè di quella di D. Giambatista

 Du-

Duca della Grotta: anzi è distante dal primo in sesto grado, ed in decimo dall' altro; quantunque sia della stessa gente. Ognun dunque vede, che egli del tutto non è chiamato al godimento del Monte. Non ostante e' presume, che, dicendo la testatrice, che il Monte debba durare *in perpetuum durante la Famiglia della casa della Posta*, venga invitato anch'egli al godimento di quello, come, colui che si crede della stessa Famiglia.

Sarebbe comportabile l' argomento, se la stessa testatrice pur non avesse ristretto il nome generale di Famiglia alle due linee, una nascente dal Duca della Civitella, e l' altra dal Duca della Grotta. Egli è regola di Papiniano, che il Gotifredo chiama: *Summus regularum artifex*, che in questi casi la specie, che sarebbono le due linee spressamente nominate, deroga il genere, che nel fatto nostro è la voce generale di Famiglia. Le parole della regola (1) son queste: *In toto jure, generi per speciem derogatur re ipsa, & illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est*. Ora i giuristi ne insegnano, che questa regola massimamente ha luogo, quando nell' ordine della scrittura prima si fa menzione del genere, e poi della specie.

Nè altrimenti la testatrice operò, come di leggieri si osserva dalle quì innanzi notate parole. Di questa regola di Papiniano ne han fatto frequentissimo uso i giureconsulti nelle leggi dettate da loro. Pavolo (2) disse: *NON EST NOVUM, ut priores leges ad posteriores trahantur*. Tertulliano (3): *Ideo, quia antiquio-*

---

(1) *L.* 80. *D. de R. J.*
(2) *L.* 26. *D. de legib.*
(3) *L.* 27. *D. eod.*

siquiores leges ad posteriores trahi, *USITATISSIMUM EST*. E finalmente lo stesso Pavolo (1), per non far lunga filza di autorità, più precisamente dice: *Si alii vernae, alii cursores legati sint: si quidam & cursores, & vernae sint: cursoribus cedent: SEMPER enim species generi derogat*. Dimostrano maravigliosamente la perpetua osservanza di questa legge ed il Corasio (2), ed il Donello (3), ed altri infiniti: così il Forstero (4) dopo aver detto: *Quum quid in una parte prius asseritur, postea, cum ad rem ventum est, vel in totum, vel pro parte rejicitur: vel, si, quod una pars generaliter definit, altera temperat, ei per speciem derogans*, soggiugne: *Quod verba generalia restrictivam interpretationem a definitione speciali sequente recipiant, probari potest*, per Cap. 34. de R. J. in Sext. l. 41. D. de pœnis. l. fin. D. de Const. Princ. l. 3. C. *de Silentiar*. E così moltissimi altri. Ed egli non è da tacersi quel bel motto del Cujaccio (5), che leggiadramente racchiude un'altra espressa determinazione di legge (6): egli dice così: *Pleraque generaliter tractata videntur incivilia*.

Ma chi, con attenzione riguardando il testamento della Baronessa, non iscorgerà, che, dicendo ella di fondare un Monte per la Famiglia della Posta, altro non ebbe in mente, se non se le due linee, le quali nominatamente disegna, una sua propria, e l'altra di sua sorella germana, nelle quali ella unicamente

 la

(1) *L. 99 D. de leg. 3.*
(2) *De Jur. civ. art. redig. par. 4 cap. 5. 6. & 7.*
(3) *De Jur. civ. lib. 1. cap. 13.*
(4) *De Jur. interpr. lib. 2. cap. 3. n. 8.*
(5) *In d. L. 80.*
(6) *L. 9. D. de pœnis.*

la ſua propria Famiglia riconoſceva? Ella certamente non pensò ad altri della ſua gente, che ora diciam caſato, ma ſotto il nome di Famiglia della Poſta queſte due linee unicamente comprender volle, tutte le altre eſcludendone; ſeguendo in ciò quell'uſo, che comunemente, e volgarmente ſi tiene, ed ella cotidianamente poneva in opera. Non inteſe al ſicuro per Famiglia della Poſta, ſe non coloro, che diſcendevan da ſuo padre, cioè la linea ſua, e quella della ſua ſorella; ſenza penſar mai al Colonnello D. Filippo, che era da lei diſtante niente meno, che in decimo grado.

Nè altrimenti è da crederſi, che foſſe, da che moltiſſime, ed efficaci congetture apertamente dimoſtrano eſſer così. E faccianci in prima a conſiderare lo ſtato, in cui eran le coſe nel tempo, che ella ordinò il ſuo teſtamento. Ella avea un nipote per figlio, che è l'odierno Duca della Civitella, il quale appena giunto era al quinto anno della ſua età. Tenea ſimilmente un pronipote per ſorella, che è l'odierno Duca della Grotta, già da più anni maritato, ma ſin allora ſenz' aver mai avuti figliuoli, il cui padre era già trapaſſato. Ed in oltre avea tre nipoti per la ſteſſa ſorella, uno dato alla Chieſa, avea preſo l'ordine ſacerdotale, ed era già Canonico, ed è quel D.Agapito, che ella iſtituì ſuo erede fiduciario; il ſecondo, che ſi chiamò D. Michele, ammogliato, e non ha guari ci ſi morì, laſciando di ſe più figliuoli; e l'altro, che D. Tommaſo ha nome, parimente maritato, e con figli. Finalmente eran di ſua gente, a lei in decimo grado congiunto, il Colonnello, che già avea una figliuola, che D. Caterina vien detta, ed è quella, che oggi preſume goder del Monte, ed il Maggiore de' Corazzieri D.

Pie-

Pietro , che similmente pretende dello stesso Monte giovarsi .

In questo stato di cose adunque ella fondò il Monte per le femine, e per gli secondogeniti : e pur noi veggiamo, che ella, trascurando tutti altri suoi nipoti , non invitò al godimento di quello , se non se solamente le due suddette linee; di una delle quali fece capo il Duca della Civitella suo nipote per figlio, che non avea ancora l'età compiuta di cinque anni , che vale a dire , che troppo tempo abbisognava , perchè si maritasse , non che perchè i suoi figli secondogeniti, e le sue figlie femine fossero in istato da godere del Monte; dell'altra linea fece capo il suo pronipote per sorella il Duca della Grotta, che sebbene ammogliato era , tuttavía non avea ancor figliuoli . Ella dunque invitò al godimento del Monte, che fondò per le femine , ed i secondogeniti della Famiglia della Postà , coloro , che ancora nati non erano, e molti anni abbisognavano , perchè nascessero . Ed all'incontro di que', che nati erano , e di presente avrebbon potuto godere del Monte, come sarebbono stati il Canonico, che ella fece suo erede fiduciario, D.Tommaso, che avea già figli, D. Michele, che era similmente ammogliato ; i qua' tutti eran suoi nipoti per quella stessa sorella , per la quale il Duca della Grotta l'era pronipote , e tutti avean la qualità di secondogeniti, per gli quali ella fondò il Monte, di que', diciamo, non fa menzione alcuna , anzi facendo capo della linea di sua sorella il suo pronipote , tutti conseguentemente gli esclude: e noi porremo in controversia , se sieno chiamati al Monte solamente le due linee nominate, o pur tutta la Famiglia largamente intesa? I nipoti della testatrice, e massimamente il Canonico suo erede fiducia-

 rio,

rio, che effettivamente ſono della ſua Famiglia, e ben la ſua volontà ſapevano, ſi ſon taciuti; ed ora vien fuori D. Caterina lontana da lei nell' undecimo grado, vien fuori il Maggiore diſtante in dieci gradi, ed entrambi dimandan di godere del Monte, perchè hanno il cognome della Poſta, ed ab antico eran della ſteſſa Famiglia?

La voce *Famiglia* propriamente dinota tutti coloro, che procedano da que', che proſſimamente furon ſotto la ſteſſa patria poteſtà, come ſarebbono i diſcendenti della Baroneſſa, e di ſua ſorella; che ambedue furon ſotto la ſteſſa patria poteſtà del comun padre loro. Così diſſe il Briſſonio (1): *Adpellatur enim Familia plurium perſonarum, quæ ab ejuſdem ULTIMI genitoris ſanguine proficiſcuntur: ſicuti dicimus Familiam Juliam, quaſi de fonte quodam memoriæ* l. 195. D. de V. S. *Sic & Familia Porcia intelligenda* l. 2. §. 38. D. de *Orig. Ju.* Ma i diſcendenti, che hanno origine da altri aſcendenti più lontani, non ſi dicono della ſteſſa Famiglia, ma sì bene della ſteſſa gente, che noi volgarmente diciamo dello ſteſso caſato: onde dicea Feſto (2): *Ex pluribus Familiis gens conficitur*. E Svetonio (3): *Ex gente Domitia duæ Familiæ claruerunt*. Ed altrove (4): *Cujus gentis eſt Familia noſtra*.

Il dotto Contraddittore aringando copioſamente in Ruota, facendoſi da ſe ſteſso carico, che il Colonnello non poſsa propriamente dirſi della Famiglia della Baro-

(1) *De verb. ſignif. verb. Familiam art.* 5.
(2) *Lib.* 7.
(3) *In Neron. cap.* 1.
(4) *In Jul. cap.* 5.

ronefsa, ne allegò una legge di Giuftiniano (1), colla quale quell' Imperadore, rifpondendo ad una relazione, giufta i Bafilici, degli Avvocati del Foro del Prefetto Pretorio Illirico, allargò il fignificato della voce *Familia*, ne'cafi non però unicamente di legati, e di fedecommeffi, facendo, che de' propinqui s'intendeffero tutt' i confanguinei, e degli affini il genero, e la nuora foltanto; con efpreffa dichiarazione, che in tal cafo a' fuddetti legati, e fedecommeffi que'della Famiglia doveffero fucceder gradatamente, ferbando l' ordine delle legittime fucceffioni, ftabilito dal dritto civile. Or noi, tralafciando, che potrebbe agevolmente dimoftrarfi, che la voce *Famiglia*, anche fecondo quefta larghiffima fignificazione nuovamente datale da Giuftiniano, nè pur nel cafo noftro potrebbe comprender la linea del Colonnello, rifponderemo più innanzi, che dalle fteffe parole della legge di Giuftiniano apertamente fi trae, che di efsa il Colonnello non poffa giovarfi. E ritornando intanto alla Baroneffa.

Ella al certo non folamente efclufe la linea del Colonnello, come di altra Famiglia della Pofta, ma anche i fuoi proprj nipoti, i quali eran della fua propria Famiglia; e tanto operò, facendo capo di quella linea, ove eran coftoro, il Duca della Grotta fuo pronipote. E che ella efcludeffe i fuddetti fuoi nipoti è troppo chiaro da ciò, che nel fuo teftamento foggiugne. Ella, fondato che ebbe il Monte, deftinò amminiftratore di quello il Canonico fuo nipote, e fuo erede fiduciario. In mancanza del Canonico, ordinò, che l'amminiftratore foffe l'altro fuo nipote, che D. Michele fi chiamava; e mancando quefti, elegge per amminiftratore l'altro nipote, che D.

A 5 Tom-

(1) *L. ult. C. de V. S.*

Tommaso abbiam detto aver nome. Ed in difetto di tutti costoro, chi vuol ella che l' amministratore ne sia? *Quelli, che vengono chiamati, ed hanno interessi nel Monte*. Qual maggior chiarezza potremmo desiderare, che ella non mai intese, che i suoi proprj nipoti fossero chiamati, ovvero avessero interesse nel Monte?

Da ciò apertamente appare, che ella diede alla voce Famiglia la sua propria significazione, e quella, che ordinariamente, e comunemente suol darlele; per la qual cosa, dovendo noi la sua volontà interpretare, non dobbiam da quella dipartirci: *In interpretatione vocabulorum*, ne insegna il Vessembecio (1), *debemus attendere communem usum loquendi*. E così parimente avverte il Perezio (2): e massimamente quando scorgiamo, che la testatrice abbia serbato l' uso comune.

Il Colonnello non si arresta perciò dalla sua impresa, ed in essa proseguendosi, soggiugne: che quelle due linee intanto sono state colà specificamente nominate, in quanto si son volute preferire a tutte le altre della Famiglia; e ne allega in pruova una legge di Modestino (3), la qual dice così: *In fideicommisso quod Familiæ relinquitur, hi ad petitionem ejus admitti possunt, qui nominati sunt; aut post omnes eos extinctos, qui ex nomine defuncti fuerint eo tempore, quo testator moreretur, & qui ex his primo gradu procreati sint, nisi specialiter defunctus, ad ulteriores voluntatem suam extenderit*.

Ma per poter questa legge di Modestino al fatto nostro adattare, egli convienci indagare il caso, sul quale cad-

(1) *Consf.* 195. *n.* 80.
(2) *Ad tit. Cod. de V. S. n.* 8.
(3) *L.* 32. §. *ult. D. de leg.* 2.

cadde la determinazione del giureconſulto; ed indi quello col noſtro comparando, oſſervarne le convenienze, ed i rapporti. Ed e' certamente colla ſola ſcorta delle parole della legge ſarebbe difficile l'indagarlo, ſe il Cujaccio (1), anima dell'umana giuriſprudenza, non ce lo additaſſe, dicendoci: *Lucius Titius fideicommiſſum reliquit Familiæ, non quidem his verbis: Familiæ do lego ut interpretes voluerunt. Finge: a filio herede ſcripto petit ne domum alienaret relictam a majoribus, & ut eam Lucio Titio & Lucio Cuſpidio & aliis ex eadem Familia conſervaret.* E veramente non può eſſere altrimenti; imperciocchè come in altra guiſa accorderemmo noi quelle parole del teſto: *In fideicommiſſo, quod Familiæ relinquitur*, con quelle altre: *Hi qui nominati ſunt?* Se il fedecommeſſo era ſtato da principio aſſolutamente laſciato alla Famiglia, non capiva certamente il nominarſi perſona. E ſe vi eran perſone nominate, il fedecommeſſo non poteva eſſer laſciato al ſicuro generalmente alla Famiglia. Ma figurandoſi il caſo, come il Cujaccio il ritrova, tutto va bene, ed ogni incoerenza ſvaniſce. Il fedecommeſſo dunque fu a pro di Lucio Tizio, e di Lucio Cuſpidio, ed in loro difetto indi ſi chiama generalmente la Famiglia; che vale a dire, che in mancanza de' due nominati, dovean ſuccedervi gli altri della medeſima Famiglia. E quì vuol notarſi, che dobbiamo intendere la voce *Famiglia* ſecondo ſua propria ſignificazione, e non già giuſta l'eſtenſione, che molto tempo dopo le diè Giuſtiniano. Ora la Baroneſſa della Poſta ha chiamati al godimento del Monte le ſole due linee deſignate della Famiglia della Poſta, ed in difetto delle ſuddette due linee, non

(1) *Ad d. §. ult.*

non ha ſteſa, nè ha allargata la ſua chiamatà agli altri della Famiglia, come ſarebbe il caſo di Modeſtino; anzi di tutta la Famiglia ha ella riſtretta la chiamata alle ſole due linee.

Ma ſi ſoggiugnerà forſe: ſe la Baroneſſa aveſſe voluto reſtringere la chiamata alle ſole due linee, avrebbe fatto uſo di qualche particella, che più chiaramente ce l'aveſſe dimoſtrato, come a dire, *unicamente*, *ſolamente*, *ſoltanto*, e ſimili. Ma chi pon mente al conteſto delle parole uſate dalla Baroneſſa nel ſuo teſtamento, di leggieri ravviſa, che quello non era ſuſcettibile dell'uſo di quelle particelle; e chi riflette alla chiarezza, colla quale ella ſi è ſpiegata, ben conoſce, che inutil del tutto ſarebbe addivenuto l'uſo di ſimili particelle. E non diſſe egli Cicerone (1), che: *Amentiæ fuiſſet, cum heredi vellet cavere, id adſcribere, quo non adſcripto, nihilominus heredi caveretur?*

Se la Baroneſſa aveſſe avuto in penſiere di chiamar tutti coloro, che portavano il caſato della Poſta, e ſolamente preferire le due linee, non avrebbe certamente eſcluſi i ſuoi proprj nipoti, nel tempo, che i ſecondogeniti, e le femine delle due linee ſuddette non potevan godere del Monte. Il Duca della Civitella, ſiccome dicemmo, era allora in età infantile, e fin tanto che non diveniſſe adulto, e ſi maritaſſe, e procreaſſe ſecondogeniti, e femmine, vi dovean ſicuramente paſſar molti anni. Il Duca della Grotta era preſſo che diſperato di prole; ed all'incontro i nipoti di lei eran ſecondogeniti già belli, e nati. Se la ſua intenzione adunque foſſe ſtata di unicamente preferire le due linee, avrebbe certamente chiamati al godimento del Mon-

(1) *De Inv. lib. 2. cap. 40.*

Monte i fuoi nipoti , fin tanto che nelle due linee non vi foffero nati fecondogeniti, e femmine; ed indi avrebbe ordinata la mala immaginata preferenza a que', che foffero delle due linee. Quefto ella nol fece; dunque dobbiam noi di fermo tenere, che ella volle tutt' altri efcludere, e folamente le due linee chiamare.

Non vi ha dunque argomenti, con cui poffa congetturarfi, che la volontà della teftatrice foffe ftata folamente di far preferire le due linee . E dove le parole fon chiare, non fi dà luogo al queftionarfi della volontà : *Cum in verbis* , difse il giureconfulto Pavolo (1), *nulla ambiguitas eft* , *non debet admitti voluntatis quæftio* . E quinci il Mantica (1) : *Quin etiam fatis non eft* , *teftatoris voluntatem prudenti confideratione imaginari* , *nifi ex verbis ea concipi poffit* . L. Gallus de lib. & pofth. L. fi alii de ufufr. legat. *Unde nec Judex poteft ex fuo capite fequi præfumptionem* . Jafon & alii : *Nam Imperator quoque non folum æquitate rei* , *fed & verbis teftamenti motus pronunciavit* . *Nec enim fufficit dicere : teftator fic voluit* , *nifi hoc verbis etiam expreffſerit ;* citando molte leggi , e giurifti . E del Tiraquello foggiugne : *Qui* , *ut ejus moris eft* , *late cumulat* , *cujus etiam rei funt plena omnium Doctorum Confilia ; & quemadmodum hoc habeat intelligi* , *ex pofterioribus apparebit ; nam & qui ambigue loquitur* , *id loquitur* , *quod ex iis* , *quæ fignificantur* , *fenfit* . *Senfum ex verbis colligi oportere* , *& voluntas incerta non admittitur* . E quinci prefe fermezza la vulgatiffima maffima : *Nihil eft in intentione quod non eft in difpofitione* (3) . E quinci nacque il

---

(1) *L.* 25. *D. de legat.* III.
(2) *De Conject. lib.* 3. *tit.* 2. *n.* 3.
(3) *Præta de interpr. ult. vol. lib.* 2. *fol.* 3. §. 3. *n.*71.

il concorde ſentimento di tutti i noſtri legiſti (1).

Nè ſon da tralaſciarſi le ſeguenti elegantiſſime parole di Cicerone (2): *Non oportere de ejus voluntate nos argumentari, qui, ne id facere poſſemus, indicium nobis reliquerit ſuæ voluntatis: multa incommoda conſequi, ſi inſtituatur, ut a ſcripto recedatur. Nam & eos, qui aliquid ſcribant, non exiſtimaturos, id, quod ſcripſerint, ratum futurum: & eos, qui judicent, certum, quod ſequantur, nihil habituros, ſi ſemel a ſcripto recedere conſueverint. Quod ſi voluntas ſcriptoris conſervanda ſit, ſe, non adverſarios, a voluntate ejus ſtare: Nam multo propius accedere ad ſcriptoris voluntatem, eum, qui ex ipſius eam literis interpretetur, quam illum, qui ſententiam ſcriptoris non ex ipſius ſcripto ſpectet, quod ille ſuæ voluntatis quaſi imaginem reliquerit, ſed domeſticis ſuſpicionibus perſcrutetur.*

Si aggiugne a tutto queſto, un altro efficaciſſimo argomento, che ſi trae dalla ragione, che la ſteſſa teſtatrice ne dà, perchè chiama al godimento del Monte i ſoli ſecondogeniti, e le femmine: e così dice: *Item dichiaro, che il legato della ſucceſſione del Monte abbia da intenderſi per gli figli ſecondogeniti tantum, e non per gli primogeniti; atteſo li medeſimi hanno li loro aſſegnamenti, feudi, e fedecommeſſi, colli quali ſi poſſono mantenere; ma ciò s' intenda ſolo alle di loro figlie femmine, e maſcoli ſecondogeniti, mentre queſti voglio, che ſuccedano, ed abbiano dal Monte l'aſſegnamento da me fattoli.* Or queſta ragione convien ſolamente alle due linee, i primogeniti delle quali

---

(1) *Peregrin. De fideic. art.* 11. *n.* 35. & *num.* 2. *Menochio Conſ.* 424. *n.* 1. *Alciat. Reſponſ. lib.* 9. *Conſ.* 44. *n.* 33. *Forſter. Loc. cit.*

(2) *De Invent. lib.* 2. *cap.* 44.

quali han feudi, assegnamenti, e fedecommessi: e ciò era ben noto alla Baronessa, da che questi tali fedecommessi hanno origine dalla divisione della redità di Simone della Posta, che fecero tra loro D. Domenico della Posta marito di essa Baronessa, e D. Giambatista della Posta marito di sua sorella, che D. Romana si chiamò. Questa divisione era notissima alla Baronessa, la quale all'incontro certamente non potea sapere, che si avessero disposti gli atavi del Colonnello, che era da lei distante in decimo grado.

Ma chi meglio potrà spiegarci, chi abbia la Baronessa inteso di comprender sotto il nome di Famiglia nel suo testamento, se non se la Baronessa stessa nel testamento medesimo? Leggasi di grazia il fedecommesso, che ella fa de' suoi argenti, e veggasi se possa più nascervi dubbio. Ella dice così: *Item voglio, ed ordino, che tutto il mio argento, ed oro lavorato in somma di ducati tremila in circa, che questo mio erede fiduciario lo tenga in suo potere fin tanto che il detto Signor D. Domenico si caserà, e casato, al medesimo darsi, e consignarsi, con doverne avere soltanto l' uso de' medesimi vita sua durante, e dopo la di lui morte a' suoi eredi, e successori, senza potersi mai vendere, pignorare, o alienare; ma stiano sottoposti ad uno stretto fedecommesso della Famiglia della Posta discendente da detto Signor D. Domenico, e D. Giambatista: per mia memoria si abbiano quelli a conservare in perpetuum, fin tanto che non vi sarà altro da succedere della Famiglia della Posta.*

Potrassi or metter più in contrasto, che non altro, che le due linee abbia voluto la Baronessa dinotare colla voce *Famiglia*? Il dotto Contradditore, siccome dicemmo, ne allegò, ragionando sulla causa in Ruota, una

una legge di Giustiniano (1), colla quale piacque a questo Imperadore di allargar quanto potè la significazione della parola *Famiglia*. Noi ci siamo innanzi riserbato di rispondere a questa legge. Ora in adempiendo tal promessa, sì il faremo, pregando lui a trattenersi un pochetto a rifletter col suo alto intendimento quelle parole, che noi trascrivendo la suddetta legge, alquanto più rilevate dalle altre porremo in nota, che siam ben certi, che egli medesimo ci renderà quella giustizia, che crediamo avere. La legge dunque dice così: *Decernimus Familiæ nomen talem habere vigorem: parentes, & liberos, omnesque propinquos &c., & si quis per suum elogium fideicommissum Familiæ suæ reliquerit*, *NULLA SPECIALI ADJECTIONE SUPER QUIBUSDAM CERTIS PERSONIS FACTA*, *non solum propinquis &c.*

Quando dunque la Baronessa, designando le due linee, ha fatto *certa*, *special nota sopra alcune certe persone*, secondochè dice la legge, non cascherà egli del tutto, qualunque si fosse, l'estensione fatta da Giustiniano della propria significazione della parola *Famiglia?*

Or se ne' contratti, dove la ragione d' interpretare è molto più attaccata alle parole, che ne' testamenti non è, tra la generale obbligazione, che altri facesse di tutte le sue robe, non è compreso, siccome è stabilito per legge (2), quel che verisimilmente non avrebbe colui, che si obbliga, specialmente obbligato; come direm noi, che la Baronessa generalmente dicendo: *la Famiglia della Posta* (sebbene generalmente nol dica, secondochè si è dimostrato), abbia voluto mai comprender la linea del Co-

(1) *L. ult. C. de V. S.*

(2) *L. 6. D. de Pignor. Cap.* 81. *de R. I. in Sext.*

Colonnello, alla quale ſappiam di ſicuro, che ella non avrebbe mai in ſuo teſtamento laſciata coſa alcuna, come alcuna coſa non le laſciò? Anzi ſaremmo per dire, che que' di quella linea ella non l'ebbe mai per ſuoi parenti, ſiccome ſtrettamente parlando, parenti non l'erano, ſebbene foſſero della ſua gente.

Ma a che andiam più oltre argomentando, quante volte i noſtri giuriſti comunemente ſoſtengono, che ſempre che il teſtatore dica *Famiglia*, avendo ſuoi diſcendenti, di altra linea non vuole intenderſi, che ragionaſſe, che della ſola effettiva? Sentianlo dal Cardinal di Luca (1): *In hoc autem, quicquid noſtri varient juxta magis communem; quoties teſtator relinquit propriam prolem, ita ut in eo ſit verificabilis iſte terminus Familiæ effectivæ; vel quod verificetur in eo, quem idem teſtator Familiæ ſtipitem conſtituiſſe videatur, receptum eſt pro regula, ut in dubio, & non concurrente contraria expreſſa, vel conjecturali voluntate, vocata cenſeatur ſolum effectiva, non autem contentiva; multo vero magis ubi eidem regulæ, ſeu legali præſumptioni aliquod adſiſtat adminiculum, illud præſertim reſultans ex pronomine, vel alio verbo perſonalitatem, ſeu reſtrictionem denotante*. Dove è da notarſi quanto queſta dottrina ſia adatta al caſo noſtro, mentre la Baroneſſa: *Videtur conſtituiſſe ſtipitem Familiæ*. Dice in oltre lo ſteſſo di Luca (2): *Planum eſſe dixi, juxta magis communem opinionem in foro receptam, quidquid in ſcholis, & academiis in ratione diſputativa, juxta aliam opinionem dici poſſet, regulariter non concurrentibus diverſæ volun-*

(1) *De Fideicom. Diſc.* 50. *n.* 5.
(2) *De Fideicom. Diſc.* 51 *n.* 1.

luntatis inditiis, & *conjecturis*, *etiam si tale fideicommissum in Familia ordinatum esset*, *intelligi de sola effectiva ipsius testatoris*, *quando in eo est verificabilis*, *quia nempe sobolem masculinam reliquerit*, *quam Familiæ stipitem constituit*, *non autem extendi ad contentivam*. Nè son da tralasciarsi alquante parole del nostro P. Afflitto (1): *Sicuti quamvis appellatione Familiæ veniant etiam agnati transversales*, *tamen in fideicommissis*, *si aliunde non constet*, *quod testator voluerit comprehendere omnes agnatos cum Familiam vocat*, *suos tantum descendentes contemplasse censetur*. E così tutti gli altri (2).

Strana del tutto adunque è la pretensione di D. Caterina, e di D. Pietro della Posta di voler essere ammessi al godimento del Monte istituito dalla Baronessa; la quale in esclusione di tutti altri della Famiglia della Posta ha chiamato al godimento di esso le sole due linee da lei nominate, costituendone capo di una il Duca della Civitella suo nipote di figlio, e dell' altra il Duca della Grotta suo pronipote per sorella: e con ciò escludendone i suoi nipoti di sorella, zii dello stesso Duca della Grotta, nell' atto, che essi erano in istato di poter godere de' frutti del Monte, laddove gli espressi chiamati non erano ancor nati; e dubbio non leggieri vi era, che non nascessero. Quella Baronessa, diciamo, che si è dichiarata di provvedere a' bisogni de' secondogeniti, mentre i primi eran bastantemente agiati di fedecommessi

(1) *Quæst.* 34. *n.* 49.
(2) *Castill. controv. lib.* 5. *cap.* 93. §. 16. *n.* 9.
Peregrin. art. 22. *n.* 26.
Fusar. quæst. 251. *n.* 37. *cons.* 169. *n.* 44.
Altograd. cons. 46. *n.* 95.